

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI EDILI

TRA

Il **Signor** COMMITTENTE,

E

La **BNR GE Imprendo Srl**, con sede legale in Roma, via Archimede, 143 CAP 00197, CF/P/IVA 14661631003, in persona del legale rappresentante Pro Tempore signor Pasquale Addesi, nato a Roma il 13 gennaio 1974, CF DDSPQL74A13H501A, di seguito denominata APPALTATORE,

Premesso che:

- A) E' intenzione del Committente effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ristrutturazione dell'appartamento, così come dettagliatamente individuati nel capitolato dei lavori e computo metrico, che si allegano al presente contratto e ne costituiscono parte integrante.
- B) L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono essere eseguite le opere e di aver preso cognizione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'andamento del lavoro e sulla determinazione dei prezzi.
- C) L'Appaltatore dichiara di aver verificato lo stato di fatto del fabbricato oggetto dell'appalto e di ben conoscere la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano e che giudica remunerativo il prezzo offerto il quale è stato ricavato sulla base di precise analisi comprensive di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, al costo dei materiali di prima qualità, alle attrezzature, alle maestranze e alle spese generali ed utili dell'impresa stessa anche in relazione al tempo di esecuzione dei lavori;
- D) L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei lavori da realizzare nonché di tutti i documenti contrattuali relativi alla qualità, alle quantità, alle prestazioni, ai costi ed ai tempi di realizzazione dell'opera medesima e dichiara espressamente che essi sono idonei ed adeguati alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e a soddisfare l'interesse della Committente e, conseguentemente, espressamente assume tutti i rischi connessi alla realizzazione dell'opera;
- E) L'appaltatore dichiara di possedere i requisiti di organizzazione, di attrezzature e di personali occorrenti per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto e si impegna a verificare che gli eventuali subappaltatori posseggano i medesimi requisiti rispondendone in proprio.
- F) L'Appaltatore dichiara di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 - INPS
 - INAIL
 - CASSA EDILE
- G) L'Appaltatore dichiara di applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia. In particolare ai lavoratori dipendenti impiegati nell'espletamento dell'Appalto devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se il datore di lavoro non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutto ciò premesso tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART.2 OGGETTO E GARANZIE

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione delle opere, prestazioni, forniture e provviste necessarie per la realizzazione delle opere descritte nel **capitolato tecnico-descrittivo che viene allegato Sub A)** che, sottoscritte dalle parti in ogni pagina per accettazione, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. L'Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d'arte, conformemente alle previsioni progettuali, con l'impiego di materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti alle specifiche del progetto. Le opere potranno anche essere eseguite in più fasi non consecutive senza che per questo l'appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o rimborso ulteriore rispetto a quanto previsto nel successivo art. 7. Le opere dovranno, inoltre, essere eseguite in conformità alle istruzioni, direttive e prescrizioni impartite, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
3. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla Committente, ed ogni volta a sua richiesta, l'elenco nominativo del personale impiegato nell'Appalto, copia del registro infortuni ed il registro delle presenze in cantiere che dovrà essere quotidianamente aggiornato a cura e spese dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore si impegna a dotare tutti i lavoratori presenti nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento conforme a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 81/08. La tessera dovrà essere esposta da ogni lavoratore ed essere ben visibile durante tutta la durata dei lavori.
5. L'Appaltatore dichiara di avere sottoscritto contratto di assicurazione per la RC con la società Generali SPA massimale di € 2.000.000,00 per ogni sinistro, di € 1.000.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose , scadenza 31 luglio 2019, che viene **allegata al presente contratto sub C) e ne forma parte integrante.**
6. Il Committente dichiara di aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente contratto e di aver ricevuto dal medesimo la **seguinte documentazione necessaria a verificarne l'idoneità** la quale ne costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 SUBAPPALTO

1. Per le opere relative al presente appalto il committente non acconsente al subappalto le opere di manutenzione ferme restando le indicazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

ART.3 COLLABORATORI DELLE PARTI

1. Il Committente dichiara di avere affidato la Direzione dei lavori all'Arch. incaricato dalla Committente, con domicilio in ... (tel ...) iscritto nell'Albo di Roma e Provincia col n. .
2. Il Committente riconosce e accetta l'operato del direttore dei Lavori, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto. Il Committente riconosce che il Direttore dei Lavori non assume le responsabilità proprie dell'appaltatore né quelle del direttore di Cantiere. Eventuali verbali di sospensione lavori dovranno essere autorizzati dal committente prima di essere emessi dal Direttore dei Lavori.
3. Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati al comma 1), che dovessero avvenire dopo la stipula del presente contratto, avranno efficacia nei confronti dell'appaltatore solo se comunicate tempestivamente a quest'ultimo su PEC bnrgeimprendo@legalmail.it.
4. L'appaltatore affida la responsabilità del cantiere ai Signori, che sono persone dotate di comprovata competenza ed esperienza professionale e che, per conto dell'impresa, condurranno i lavori e dovranno essere reperibili in cantiere durante il normale orario di lavoro, persona autorizzata alla firma sul verbale di visita redatto dal Direttore Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza, ogni qualvolta si ritenga necessario farlo in cantiere, persona che deve assumersi responsabilità in quanto a direttive impartite sia dal Direttore Lavori che dal Coordinatore della Sicurezza.

ART. 4 INTERVENTI DI TERZI

1. Nell'ipotesi che operino in cantiere soggetti diversi dall'appaltatore, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con l'appaltatore per non creare ostacolo o situazioni di pericolo all'attività dell'appaltatore stesso. In ogni caso, tali soggetti non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere dell'appaltatore se non previa espressa autorizzazione e previa determinazione delle modalità d'utilizzo, da parte dell'appaltatore.
2. L'appaltatore è esonerato, salva diversa previsione, dall'onere di custodia del materiale e degli attrezzi di proprietà dei terzi, depositati nell'area del cantiere.
3. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori, previo consenso del committente, consenta l'intervento in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi questi si impegna ad apportare le eventuali e necessarie modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative comunicazioni alle parti.

ART.5 OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE

1. Sono a carico del Committente, salvo diversa ed espressa pattuizione, oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto:

- a. L'integrazione, ove necessario, degli allegati progettuali, al fine di consentire all'appaltatore l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto;
- b. L'imposta sul Valore Aggiunto sui corrispettivi dell'appalto, con aliquota di legge stabilita a seconda della tipologia d'intervento;
- c. Gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tra cui la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; verifica di cui è responsabile il Coordinatore della sicurezza di seguito indicato.

ART.6 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. In relazione alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto sono a carico dell'appaltatore i seguenti adempimenti e oneri:
 - a. Provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli subappaltati, all'accurata pulizia delle zone d'intervento; provvedere all'asporto, al trasporto e conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati al trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; rispettare gli obblighi in materia ambientale derivanti dall'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
Sono inclusi nel corrispettivo dell'appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, smaltimento di rifiuti nonché di materiali di risulta di cui il committente dichiara espressamente di cedere la proprietà all'appaltatore. Qualora quanto predetto non avvenisse o non fosse ritenuto idoneo, vi provvederà il committente addebitando tutte la spese all'Appaltatore.
 - b. Rispettare e far ottemperare tutti gli obblighi stabiliti da disposizioni normative, regolamentari, contrattuali vigenti, inerenti la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi compreso, ma non solo, il D. Lgs. 81/08 e s.m.i .
L'Appaltatore, quindi, si impegna, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e di ogni altro soggetto presente in cantiere: a far rispettare ai lavoratori tutte le norme vigenti e che verranno emanate, in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche, delle disposizioni dei piani di sicurezza, a far operare nell'ambito del presente Appalto esclusivamente personale debitamente formato ed informato, ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza vigenti e idonei per l'esecuzione dei lavori e provvedere alla regolare manutenzione e revisione, a dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari ed opportuni ed a pretenderne l'utilizzo; nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la salute dei lavoratori e dei terzi e ad evitare danni di ogni specie alle persone.
L'Appaltatore deve prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga necessari e opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro ai propri dipendenti.
 - c. Corrispondere alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, i relativi oneri di sicurezza.
 - d. Far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere.
 - e. Provvedere ad ogni onere e assistenza per i collaudi e le prove sia in corso d'opera che a conclusione dei lavori.
 - f. Consegnare al direttore di lavori tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali, i componenti usati e gli impianti installati nella costruzione.
 - g. Provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino alla consegna delle medesime.

- h. Ottemperare a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro e da tutte quelle emanazioni che eventualmente dovessero intervenire nel periodo di esecuzione del Contratto.
- i. Rispettare e far rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento.

ART. 7 CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dell'appalto è determinato in € ...,00 (... /00) comprensivo degli oneri della sicurezza che sono calcolati nella misura del 4% e oltre IVA.
2. Nel prezzo dell'appalto devono intendersi comprese tutte opere edili, come meglio descritte nel capitolato tecnico-descrittivo accettato ed allegato, comprese tutte le lavorazioni che sono state aggiunte ampliamento o miglioria dello stesso, con tutto il materiale occorrente per poter dare l'opera finita in tutte le sue parti; i costi relativi ai materiali di consumo necessari nonché le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per il personale dipendente dell'Appaltatore.
3. Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato all'appaltatore in base ai certificati di pagamento in acconto emessi dalla Direzione Lavori e controfirmati dall'appaltatore e avverrà nelle seguenti termini:
 - a. Fino al 60% dell'importo di cui al punto 1 del presente accordo mediante Stato di Avanzamento Lavori proposti dall'appaltatore in proporzione ai lavori effettivamente svolti.
 - b. La restante somma suddivisa in cinque rate in parti uguali rispettivamente a 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni, 120, 150 giorni dal verbale di consegna.
4. I certificati di pagamento che confermino il SAL richiesto dall'appaltatore o che lo rettificano in tutto o in parte, sino all'eventuale negazione del SAL stesso, dovranno essere emessi dalla Direzione Lavori entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'appaltatore.
5. Il pagamento del SAL dovrà avvenire entro 3 giorni dall'emissione della relativa fattura.
6. In ogni caso, prima del pagamento di ciascuna rata in acconto e della rata di saldo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità alla data di emissione della fattura, nonché la documentazione attestante l'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.
7. In caso di mancata consegna della documentazione di cui al presente punto, i pagamenti dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore verranno sospesi sino a che l'Appaltatore non provvederà alla consegna della documentazione di cui sopra.
8. Sarà facoltà della Committente di sospendere tutti i pagamenti e pretendere eventuali indennizzi, senza diritto alcuno dell'Appaltatore a rivendicazioni di sorta, in caso di emanazione nei confronti dell'Appaltatore:
 - a. del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/08, e ciò fino alla data di revoca del provvedimento di sospensione;
 - b. di diffida ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/04, o di prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 124/04, o di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 19-25 del D.Lgs. n. 758/94 e ciò fino alla data di comprovata regolarizzazione ed ottemperanza.
2. Resta inoltre salva in questi casi la facoltà della Committente di risolvere il contratto per grave inadempimento.

ART. 8 ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. I prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra appaltatore e committente, contenuti nell'offerta, sono da considerarsi fissi e invariabili fatta salva la disposizione dell'art. 1664 del codice civile;
2. Nel caso si manifestino difficoltà d'esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione scritta al committente e al Direttore dei lavori.
3. Le variazioni rispetto alle opere oggetto del presente contratto soltanto se preventivamente approvate dalla committente o direzione lavori in forma scritta, e comprensive di costo unitario proposto dall'appaltatrice.

Art. 9. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI- PENALI

1. Tutti i lavori avranno una durata di 58 giorni (cinquantotto) lavorativi con decorrenza dal verbale di consegna. Considerato il periodo in cui si inizia il cantiere il termine iniziale si intende concordemente stabilito nel 3 settembre 2018. La cadenza dei lavori viene riportata nell'allegato cronoprogramma, facente parte del presente accordo, che prevede la realizzazione delle opere e delle attività a carico del committente, **allegato sub) D**.
2. La consegna del cantiere, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore.
3. Il Committente si riserva la facoltà di modificare, a mezzo comunicazione scritta via PEC all'indirizzo bnrgeimprendo@legalmail.it, la data di inizio lavori con preavviso di 7 (sette) giorni;
4. La Direzione Lavori avrà facoltà di far eseguire i lavori in diverse riprese, in caso di forza maggiore, indipendentemente dalla volontà del Committente o dietro esplicita richiesta dello stesso per cause giustamente motivate che vengano in conflitto con le esigenze dei residenti, questo senza che possa costituire pretesto per la richiesta da parte dell'impresa di una maggiorazione dei prezzi convenuti o d'indennizzi di sorta. Eventuali sospensioni per giuste cause concordate fra l'appaltatore e la Direzione Lavori, avranno valore solamente se accettate dal Committente. Per il periodo di sospensione le parti non avranno diritto ad alcun compenso.
5. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'appaltatore, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a € 50 (conquanta/00) al giorno per i primi 20 (venti) giorni di ritardo e pari a 75 € (settantacinque/00) al giorno dal ventunesimo giorno di ritardo fino all'ultimazione dei lavori con un massimo pari al 10% del valore di cui al punto 1 art. 7. Nessun ritardo potrà essere giustificato per eventuali difficoltà che l'appaltatrice dovesse incontrare per l'approvvigionamento dei materiali ed il loro trasporto. L'importo della penale per il ritardo sarà trattenuto, senza alcuna formalità, all'atto della contabilizzazione finale dei lavori con riserva di richiedere i maggiori danni che derivassero al committente in caso di ritardo e che non fossero coperti dalla penale anzidetta.
6. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori ad 1/3 della durata contrattuale, di inviare lettera raccomandata ar per sollecitare l'andamento dei lavori ed eventualmente affidarli ad altra ditta le cui spettanze economiche saranno detratte all'appaltatore e/o risolvere il contratto per inadempimento con richiesta di risarcimento dei danni.
7. Se il termine di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al committente, l'appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per il ritardo che verrà concordato col Direttore dei lavori dalla ripresa degli stessi. Il corrispettivo dell'appalto resta invariato qualora il nuovo termine per l'inizio dei lavori non sia superiore a giorni trenta rispetto a quello originario.
8. Qualsiasi variazione aggiuntiva ai lavori del presente contratto comporterà la concessione di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti proporzionalmente all'entità dei

lavori aggiunti e al termine inizialmente stabilito per l'esecuzione dei lavori commissionati.

ART. 10 VERIFICA FINALE E ACCETTAZIONE DELL'OPERA

1. Le operazioni di verifica finale di cui all'art. 1665 cc dovranno essere completate entro giorni 20 dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
2. Entro 5 (cinque) giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.
3. Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti per rispettare le prescrizioni contrattuali e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2) indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verifica
4. Nell'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata di motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati entro un congruo termine.
5. Qualora il Direttore dei lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralascino di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti l'opera si considererà accettata.
6. Ove l'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei lavori e/o committente assegnare un ulteriore termine a mezzo PEC, decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all'Appaltatore.

ART. 11 GARANZIE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appaltatore garantisce tutte le opere in oggetto del presente appalto, sia per qualità dei materiali che per esecuzione, per un periodo di anni dieci, salvo quanto dovuto all'obsolescenza. Pertanto fino al termine di tale periodo, l'appaltatrice deve riparare tempestivamente ed a proprie spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di esecuzione, escluse soltanto le riparazioni dei danni da attribuirsi a negligenza o colpa di chi ne fa uso.

ART. 12 INADEMPIMENTI- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali è prevista l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna violazione, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. L'importo della penale verrà detratto dalla rata di saldo.
2. Nel caso di grave inadempimento dell'Appaltatore, qualora questi si dimostri incapace di portare a termine i lavori nel modo e nei tempi previsti, ovvero nelle altre ipotesi previste espressamente nel presente contratto o da disposizioni di legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto, dandone comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata a.r. o PEC con specificazione dei motivi.

3. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore dovrà immediatamente, e comunque entro il termine assegnato dal committente, liberare il cantiere, asportare i materiali, mezzi e prodotti utilizzati per l'esecuzione dei lavori e consentire al committente di proseguire liberamente i lavori anche mediante ulteriore appalto ad altre ditte; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il committente provvede a propria cura addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

ART.13 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione del presente contratto anche mediante il ricorso alla mediazione civile.

ART.14 PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.) il Committente e L'Appaltatore si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
2. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

ART.15 RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice civile e alle altre disposizioni di legge.
2. Costituiscono parte integrante del contratto e vengono allegati ad esso:
 - A. Capitolato Tecnico-Descrittivo con relativa offerta economica a corpo e a misura.
 - B. Polizza assicurativa n. 263009113 stipulata con Generali Assicurazioni Spa.
 - C. Dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale applicato.
 - D. Cronoprogramma opere ed obblighi committente.

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

Firma del Direttore Lavori
(per presa visione)

Luogo e data

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti si danno reciprocamente atto di aver definito concordemente, in seguito a trattative, tutte le clausole del presente contratto e si approvano le clausole indicate negli artt. da 1 a 15.

Firma del Committente

Luogo e data

Firma dell'Appaltatore